



Bolzano, 17.08.2018
Redatto da: Carmela Grassi
carmela.grassi@provincia.bz.it

CRITERI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PRIVO DEI REQUISITI PRESCRITTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- considerato l'art. 13, comma 1 della deliberazione della Giunta provinciale relativa all'assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie n. 719 del 24.07.2018;
- nel caso in cui siano esaurite le graduatorie di Istituto approvate per l'anno scolastico 2018/19

per l'assegnazione di contratto a tempo determinato a personale docente **privo dei requisiti prescritti** stabilisce i seguenti criteri:

1. valutazione dei titoli di studio in relazione al posto da coprire;
2. continuità didattica prestata presso i plessi dell'Istituto;
3. esperienze pregresse di insegnamento nell'ordine/livello di scuola in cui vi è il posto da coprire;
4. ulteriori esperienze lavorative;
5. esito positivo del colloquio preliminare con la Dirigente.

I presenti criteri sono validi per l'anno scolastico 2018/19.

Per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato si applica quanto previsto dall'articolo 13 della Delibera della Giunta provinciale n. 719 del 24.07.2018 (vedi allegato).

La dirigente scolastica

Dott.ssa Carmela Grassi
(sottoscritto con firma digitale)



La Deliberazione della G.P. nr. 719 del 24/07/2018 - assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie all'art. 13 stabilisce le modalità di stipula dei contratti con docenti **privi dei requisiti prescritti** e individuati **fuori graduatoria**.

Sintesi delle disposizioni per contratti di durata superiore a tre mesi (art. 13, c.7 della Delibazione) con i docenti privi del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina specifica:

- Tali docenti stipulano, innanzitutto, un contratto con patto di prova della durata di 60 giorni; il periodo di prova decorre dalla data dell'inizio del rapporto di lavoro.
- Entro il primo mese del periodo di prova il dirigente scolastico o la dirigente scolastica concorda con loro obiettivi di crescita professionale ed affianca ad essi un tutor o una tutor.
- Tra gli obiettivi rientra anche un piano di formazione personalizzato e obbligatorio (frequenza di corsi e seminari, assistere a lezioni di altri colleghi) per un minimo di 25 ore per anno scolastico, badando che l'attività formativa si svolga all'inizio dell'incarico.
- Se il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta positivamente il periodo di prova di cui al comma 3, il contratto di lavoro continua a produrre effetti per tutto il periodo nel quale il posto risulta non coperto e, limitatamente al medesimo anno scolastico, il supplente o la supplente ha diritto alla stipula di altri contratti senza ulteriore periodo di prova. In caso di valutazione negativa il supplente o la supplente non ha più titolo al conferimento di altro incarico nello stesso anno scolastico.
- Al termine del periodo di prova e al termine dell'anno scolastico o alla scadenza del contratto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esprime una valutazione sul servizio prestato dal docente o della docente tenendo presenti i seguenti criteri:
 - a) relazione del tutor o della tutor (solo in caso di valutazione del periodo di prova);
 - b) osservazioni sulle situazioni di insegnamento e di apprendimento (quali la gestione della classe, il supporto sul piano attitudinale e sul piano dei processi di apprendimento);
 - c) osservazioni nel contesto della scuola (quali la collaborazione partecipativa alla vita scolastica, i contatti con le famiglie, i contatti con i colleghi, la professionalizzazione attraverso la formazione).
- Tale valutazione deve essere allegata alle future richieste di disponibilità per contratti a tempo determinato.
- Ai docenti che possono documentare una valutazione positiva nella stessa disciplina di insegnamento o in discipline affini per
- incarichi di durata annuale, conseguita negli anni scolastici precedenti, non si applica il periodo di prova di cui al comma 3.
- La valutazione del docente da parte del dirigente scolastico ai sensi del comma 7 può avere luogo in casi giustificati, anche prima del termine del periodo di prova. La valutazione negativa rende possibile una risoluzione immediata del rapporto di lavoro.